

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
(*Provincia di Gorizia*)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
T.O.S.A.P**

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Oggetto della tassa
- Art. 3 – Classificazione del Comune
- Art. 4 – Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 5 – Soggetti attivi e passivi
- Art. 6 – Durata e natura delle occupazioni
- Art. 7 – Criterio di applicazione della tassa
- Art. 8 – Tariffe: criteri
- Art. 9 – Misura dello spazio occupato
- Art. 10 – Modalità per la riscossione della tassa
- Art. 11 – Funzionario responsabile

CAPO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 12 – Disciplina delle occupazioni
- Art. 13 – Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 14 – Pareri
- Art. 15 – Concessione o autorizzazione
- Art. 16 – Obblighi del concessionario
- Art. 17 – Occupazioni abusive
- Art. 18 – Subentro
- Art. 19 – Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 20 – Modifica e sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 21 – Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 22 – Revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 23 – Rinuncia
- Art. 24 – Occupazione di superficie inferiore a quella autorizzata
- Art. 25 – Deposito cauzionale
- Art. 26 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 27 – Rimozione dei materiali
- Art. 28 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 29 – Posteggi mercato

CAPO III

DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 30 – Denuncia e versamento della tassa
- Art. 31 – Maggiorazioni della tassa
- Art. 32 – Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti
- Art. 33 – Riduzioni della tassa per occupazioni temporanee
- Art. 34 – Cumulabilità delle riduzioni
- Art. 35 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Art. 36 – Occupazioni temporanee venditori ambulanti – Disciplina
- Art. 37 – Occupazioni ricorrenti
- Art. 38 – Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 39 – Distributori di carburante
- Art. 40 – Apparecchi per la distribuzione di tabacchi
- Art. 41 – Occupazioni sottosuolo e soprassuolo - Disciplina
- Art. 42 – Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del soprassuolo
- Art. 43 – Costruzione gallerie sotterranee
- Art. 44 – Accertamenti
- Art. 45 – Sanzioni ed interessi
- Art. 46 – Esenzione dalla tassa
- Art. 47 – Esclusione dalla tassa
- Art. 48 – Rateizzazione della tassa
- Art. 49 – Rimborsi

- Art. 50 – Interessi
- Art. 51 – Ravvedimento operoso
- Art. 52 – Ruoli coattivi

CAPO IV

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 53 – Controlli
- Art. 54 – Organo di vigilanza

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 55 – Disposizioni finali
- Art. 56 – Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel testo del presente regolamento si intende per "decreto" il Decreto Legislativo di cui al comma precedente.

ART. 2 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune (ad es. fabbricati) o al demanio statale.
5. La TOSAP non trova applicazione nel caso in cui per la medesima occupazione venga già corrisposto un canone di concessione non ricognitorio, quale, per esempio, quello previsto dal codice della strada (art. 27 del D.Lgs. n. 285/92) o il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (art. 62 del D.Lgs. n. 446/97), mentre trova applicazione in presenza di un canone ricognitorio, connesso alla prestazione di servizi.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del decreto, il Comune di Gradisca d'Isonzo, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla "classe V".
2. Per la determinazione della classe del Comune si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di competenza tributaria.
3. Se la variazione della popolazione residente è tale da comportare la modificazione della classe di appartenenza del Comune, con deliberazione giuntale si procederà alla presa d'atto della nuova classificazione e, conseguentemente, anche alla rideterminazione delle tariffe applicabili.

ART. 4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3 del decreto, sentita la Commissione Edilizia, il territorio di questo Comune è stato classificato in due categorie nonché, ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto, in zone d'importanza, come da elenco allegato alla deliberazione giuntale n. 249 del 27/04/199

ART. 5 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie

sottratta all'uso pubblico, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.

ART. 6 DURATA E NATURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 7 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, la tassa si determina in base alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa luogo all'applicazione della tassa per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Quando più occupazioni, inferiori al mezzo metro quadrato ciascuna, gravano sulla medesima area si procede al calcolo complessivo in modo omogeneo, ossia sommando tra loro le occupazioni temporanee, separatamente da quelle permanenti, non rilevando invece che esse siano del suolo, del soprassuolo o del sottosuolo.

4. Superando il mezzo metro quadrato, la tassa per le singole occupazioni va determinata autonomamente con arrotondamento all'unità di misura superiore. Nel caso di sedie e tavoli, si ha riguardo alla superficie complessiva risultante dall'autorizzazione.

5. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono classificate nelle due categorie di cui all'elenco indicato all'art. 4.

6. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe individuate dal Comune distintamente per le due categorie di cui sopra.

ART. 8 TARIFFE: CRITERI

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia in forma temporanea che permanente, sono adottate con deliberazione della giunta Comunale, nei termini previsti dalla legge e sono differenziate a seconda della classe del Comune, dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, della durata e delle varie tipologie di occupazione.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe riferite alla prima categoria del territorio; i limiti di variazione delle tariffe per la seconda categoria sono pari al 70% di quelle deliberate per la prima.

ART. 9 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Come disposto dall'art. 7 del presente regolamento, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2. Le occupazioni temporanee, ai sensi dell'art. 46 del decreto, effettuate nell'ambito della stessa categoria del territorio ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. La estensione dello spazio risulta, per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, dalla superficie della proiezione dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico.

4. Lo spazio occupato con tavolini, sedie, panche, vasi da fiori etc. per uso di bar, trattorie e simili, si computa considerando occupata anche l'area intermedia fra i detti oggetti e valutando quindi l'area circoscritta dai punti più estremi dell'effettiva occupazione.

5. La concessione non autorizza peraltro il beneficiario a collocare nello spazio così misurato altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

ART. 10 MODALITÀ PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa oggetto del presente regolamento potrà essere effettuato direttamente dal Comune in economia a mezzo degli agenti alle dipendenze dell'Amministrazione oppure affidato in concessione ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

CAPO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 12 DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del decreto, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del servizio competente su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 13 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 del decreto) su appositi moduli messi a disposizione dal competente ufficio.

2. Ogni domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico) ed, eventualmente, l'identificazione della società, ente, od associazione e della relativa sede legale e, ove attribuita, della partita IVA;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) le esatte misure (espresse in metri lineari e quindi in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto del procedimento amministrativo con la specifica indicazione delle giornate e degli orari;

- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) il disegno o grafico particolareggiato con relativa descrizione dell'opera da eseguire in duplice copia se l'occupazione consiste nell'installazione e/o costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore e nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché l'impegno a versare l'importo della tassa, le eventuali cauzioni o prestare le altre garanzie che fossero dovute per l'occupazione nelle misure e con le modalità stabilite dal competente ufficio.

3. Il richiedente dovrà produrre tutti i documenti, atti, chiarimenti e quant'altro l'Amministrazione Comunale ritenga necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

4. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data dell'occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate dai partiti politici, le giornate si riducono a 5.

ART. 14 PARERI

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente rilascia, sentito il parere del Comando dei Vigili Urbani, dell'Ufficio Tecnico LL.PP (quando si tratta di effettuare lavori edili o di realizzare opere di particolare importanza o complessità) e, quando si renda necessario, dell'autorità sanitaria, il permesso di occupazione nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Della concessione l'Ufficio competente dà tempestiva comunicazione al Comando dei Vigili Urbani per il controllo sull'osservanza dei vari regolamenti comunali.

ART. 15 CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal Responsabile del servizio sono indicate:

- l'ubicazione dello spazio concesso;
- la durata dell'occupazione, che per le feste popolari e politiche va dalla fase di allestimento alla fase di sgombero delle attrezzature, salvo che il provvedimento concessorio non preveda analiticamente le variazioni nella utilizzazione del bene pubblico che di volta in volta danno luogo ad una maggiore o minore disponibilità del suolo pubblico;
- la misura dello spazio concesso;
- l'importo dovuto per la tassa di occupazione;
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, verso i quali risponderà unicamente il richiedente.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, ad eccezione dei casi specifici in cui la stessa Amministrazione Comunale autorizza la riduzione o la chiusura totale della circolazione.

4. Il Responsabile del servizio dovrà esprimersi sulla concessione o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti nei termini prescritti dalla legge o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con la preferenza su altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta al primo richiedente.

7. Il Comune per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

8. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere edili sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

9. L'atto di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli dare dimostrazione, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, di possedere tutte le autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizie etc) e che dovrà esibire.

10. E' a carico del richiedente l'importo del bollo usato per il rilascio della concessione o autorizzazione.

ART. 16 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o concessione.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati ed, in ogni caso, mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata, provvedendo a depositare i rifiuti nei luoghi indicati.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione, o sottrazione dei predetti atti o documenti, il concessionario può richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente.

ART. 17 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni, realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate, altresì abusive le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente senza titolo, cioè senza rinnovo della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dagli organi di Polizia Municipale e la stessa verrà formulata sulla tariffa ordinaria giornaliera dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%, senza alcuna riduzione.

ART. 18 SUBENTRO

1. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione né il trasferimento.
2. Per le occupazioni temporanee, nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, antecedentemente o contestualmente all'inizio dell'occupazione, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, presentando istanza di subentro. In tal caso la nuova concessione o autorizzazione, seppur rilasciata successivamente, avrà decorrenza dal primo giorno di occupazione e ciò in deroga ai principi generali ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Per l'anno solare in corso la tassa non è dovuta dal subentrante qualora sia stata già pagata dal precedente concessionario.

ART. 19 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione di occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno cinque giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. In difetto la tassa dovuta per il periodo eccedente quello concesso sarà calcolata applicando alla tariffa per le occupazioni temporanee di carattere ordinario una maggiorazione del 20% (art. 42 comma 2 del decreto).

ART. 20

MODIFICA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Ove le ragioni di interesse pubblico, da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla modifica o sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni, individuando la durata.
2. Se la modifica comporta una diminuzione dell'area occupata maggiore del suo 50% o comunque superiore ai cinque metri quadrati, si fa luogo ad una diminuzione e restituzione proporzionale della tassa.
3. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 21

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
 - d) mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 20 giorni successivi alla data autorizzata/concessa, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, salvo comunicazione di posticipo dell'occupazione, entro lo stesso termine.
2. Per le occupazioni disciplinate dalla L.R. 29/2005, dal Regolamento comunale del mercato degli ambulanti e dall'articolo 30 sui **"posteggi a mercato"**, la decadenza è dichiarata anche nei seguenti casi:
 - a) mancata occupazione temporanea del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, per un periodo di tempo complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi nel corso dell'anno solare (art. 49, comma 12, L.R. 29/2005). Si considerano giustificate le assenze effettuate per le motivazioni e segnalate con le modalità di cui alla legge regionale sopra citata;
 - b) mancato rispetto, da parte dell'operatore, dell'onere di rilasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti (art. 49, comma 10, L.R. 29/2005);
 - c) revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche disposta dal Responsabile del servizio di Polizia Municipale nei casi previsti dall'art. 81, comma 5, L.R. 29/2005 e dal vigente Regolamento comunale del mercato degli ambulanti;
 - d) mancata presentazione della denuncia di subingresso in caso di trasferimento d'azienda (in gestione o proprietà) da parte del nuovo titolare dell'attività o da parte del soggetto cui l'azienda sia stata trasferita per causa di morte o donazione, entro i termini previsti dall'art. 109 della L.R. 29/2005.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
4. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della legge 7.8.1990 n. 241.
5. Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni.
6. La dichiarazione di decadenza è comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento ; nella stessa è assegnato, se ricorrono le circostanze, un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

ART. 22

REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca, quando imposta dal Comune, dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata la revoca comporta il rimborso della tassa, se questa è già stata assolta in modo totale o parziale, e la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale ovvero delle altre garanzie prestate.
5. Se l'occupazione, è in corso all'atto della revoca, sia nelle occupazioni permanenti che nelle occupazioni temporanee, successivamente alla revoca, il Comune procederà alla restituzione della maggiore tassa corrisposta, limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
6. In nessun caso sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
7. La revoca è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, preceduta da una perizia tecnica.
8. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
9. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241.
10. La revoca viene altresì disposta, dopo tre atti di sospensione nei confronti del contribuente inadempiente, senza alcuna distinzione di genere dell'occupazione.
11. Il provvedimento di revoca è notificato nelle forme di legge.

ART. 23

RINUNCIA

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'Amministrazione, sottoscritta, non ritenendosi sufficiente la sola interruzione dell'occupazione. Pertanto le disposizioni di cui ai successivi commi verranno applicate solo ed esclusivamente nei casi di comunicazione formale di rinuncia.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata, è dovuto il rimborso della tassa eventualmente già versata e del deposito cauzionale ovvero delle altre garanzie prestate.
3. Se l'occupazione, invece, è in corso all'atto della rinuncia, si procederà nel seguente modo:
 - a) nel caso di occupazione temporanea non è dovuto il rimborso della tassa eventualmente già versata ma non sono più dovute le eventuali rate non scadute;
 - b) nel caso di occupazione permanente non importa liberazione dalla tassa dovuta per l'intera annualità in corso al momento in cui la rinuncia è comunicata, ma è liberatoria per le altre. Pertanto, qualora si intendesse evitare il pagamento del rinnovo della tassa, il concessionario dovrà presentare denuncia di cessazione o riduzione entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'evento si è verificato.

ART. 24
OCCUPAZIONE DI SUPERFICIE INFERIORE A QUELLA AUTORIZZATA

1. La non utilizzazione totale o parziale dell'area pubblica non risulta efficace se tale evento non è comunicato tempestivamente, così che possa essere modificato il predetto atto concessorio.

ART. 25
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni ai beni comunali o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Ufficio competente potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di corresponsione della tassa. E' restituita entro il termine di trenta giorni dalla data della verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale e/o dell'Ufficio Tecnico comunale. La verifica deve avvenire entro trenta giorni dalla fine dell'occupazione.

3. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria, ovvero altra garanzia, quando ritenute idonee dall'Amministrazione.

ART. 26
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Municipale via fax o con telegramma.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Codice della Strada.

ART. 27
RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. E' a cura del concessionario la rimozione dal suolo di materiali o altro entro la scadenza della concessione nonché la pulizia dell'area.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge il Responsabile del servizio, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi.

3. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese oltre alle eventuali spese di custodia.

ART. 28
**MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

ART. 29 POSTEGGI MERCATO

1. Le occupazioni relative ai posteggi a posto fisso per il commercio sulle aree pubbliche in occasione dei mercati settimanali del martedì e del sabato sono temporanee e le relative concessioni, secondo il disposto della L.R. n. 29/2005, hanno durata decennale.
2. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciata per ciascun posteggio a posto fisso del mercato prima dello svolgimento dell'ultimo mercato settimanale dell'anno, salvo rinuncia, s'intende automaticamente prorogata fino alla data di validità della stessa.
3. Resta sottinteso che anche l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, rilasciata dall'Ufficio di Polizia Comunale, deve essere valida.
4. Al titolare della concessione, costituendo il pagamento condizione indispensabile per il prosieguo dell'occupazione, in caso di continui e reiterati mancati pagamenti verrà sospesa la concessione, fino ad avvenuta regolarizzazione dei pagamenti. Dopo tre sospensioni il Responsabile disporrà la revoca della concessione.

CAPO III DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 30 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente messi a disposizione presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia deve contenere:
 - gli elementi identificativi del contribuente;
 - gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - la superficie occupata;
 - la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
 - la misura di tariffa corrispondente;
 - l'importo complessivamente dovuto.
3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione o autorizzazione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
5. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine ordinario del 31 marzo, utilizzando un bollettino di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario stesso.
6. Unica eccezione è costituita dalle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per le quali il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi entro il termine finale dell'occupazione risultante dall'atto di concessione o autorizzazione.

ART. 31 MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del decreto, la tassa per l'occupazione temporanea effettuata in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, viene maggiorata del 20%.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto, la tassa per l'occupazione temporanea con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune viene maggiorata del 10%.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del decreto, la tassa forfetaria dovuta per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi è aumentata:

relativamente alla misura

- 1) per le occupazioni superiori a 1 Km. lineare - del 50%

relativamente alla durata

- 1) per occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni - del 30%

- 2) per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni - del 50%

- 3) di durata oltre i 180 giorni..... - del 100%

ART. 32 RIDUZIONI DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Riduzioni della superficie

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2) le superfici delle occupazioni dello spettacolo viaggiante, sono calcolate come segue:

- fino a 100 mq: riduzione del 50%
- da 100 mq a 1000 mq: riduzione del 75%
- oltre i 1000 mq: riduzione del 90%

2. Riduzioni della tariffa

1) ai sensi dell'art. 44, comma 1 lettera c), del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50%.

ART. 33 RIDUZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Riduzioni della superficie

Ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto:

1) le superfici delle occupazioni, per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2) le superfici delle occupazioni dello spettacolo viaggiante, sono calcolate come segue:

- fino a 100 mq: riduzione del 50%
- da 100 mq a 1000 mq: riduzione del 75%
- oltre i 1000 mq: riduzione del 90%

2. Riduzioni relative alla durata della occupazione

1. La tassa è rapportata ai giorni di occupazione in base alle seguenti misure:

- fino a 14 giorni: tariffa al 100% (intera);
- oltre 14 giorni fino a 30 giorni: riduzione del 20% (venti per cento),

- oltre 30 giorni: riduzione del 50% (cinquanta per cento).

La tassa è altresì rapportata alle ore di occupazione applicando le seguenti riduzioni:

- fino a 6 ore: riduzione al 25% (venticinque per cento);
- oltre 6 ore e fino a 12 ore: riduzione al 50% (cinquanta per cento);
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa al 100% (intera).

2) Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. consecutivi qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%, con le modalità di cui al presente regolamento.

3. Riduzioni della tariffa

1) ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera c) del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 40%.

2) ai sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.

3) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

4) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

5) ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis del decreto, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

6) ai sensi dell'art. 45, comma 7 del decreto, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, anche quando patrocinate dal Comune, si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

ART. 34 CUMULABILITÀ DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni previste dai commi 1, 5 e 8 dell'art. 45 del decreto, sono fra loro cumulabili nel senso che si calcolano in successione fra loro e quindi non considerando la loro somma, ma operando una riduzione cosiddetta "a catena".

2. Il cumulo non può tuttavia mai condurre ad oltrepassare i limiti minimi di tariffa di € 0,077.

\ ART. 35 OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. b) del decreto, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, la tassa si applica alla effettiva superficie occupata, sulla base delle misure giornaliere di tariffa adeguate con deliberazione giunta n. 4 del 04/01/2007.

3. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la tassa si applica rapportandola alle ore di effettiva occupazione, così scaglionate:

- a) fino a 6 ore: 25% di riduzione
- b) oltre 6 ore e fino a 12 ore: 50% di riduzione
- c) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera

4. Sulle misure di tariffa di cui al comma precedente vanno applicate tutte le riduzioni o gli aumenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5. Relativamente alla durata, per le occupazioni temporanee si applica:

1) occupazioni di durata fino a 14 gg. : tariffa intera

2) occupazioni di durata oltre 14 gg. e fino a 30 gg.: il 20% di riduzione (la riduzione viene applicata per l'intero periodo)

3) occupazioni di durata oltre 30 gg.: il 50% di riduzione (la riduzione viene applicata per l'intero periodo)

6. Per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. consecutivi qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione.

7. Rappresentando la convenzione il mezzo attraverso il quale le due parti (Comune da un lato, contribuente dall'altro) si danno reciprocamente atto che l'occupazione di specie è superiore ad un mese ovvero è di carattere ricorrente, la liquidazione in tutto o in parte dell'ammontare del tributo dovuto, dovrà essere contestuale al rilascio dell'atto di concessione, fatta comunque salva la facoltà di rateizzazione per gli ammontari superiori ad € 25823.

ART. 36

OCCUPAZIONI TEMPORANEE VENDITORI AMBULANTI - DISCIPLINA

1. Il rilascio di un nuovo atto di concessione può derivare dalle seguenti casistiche:

- nuova assegnazione di un posteggio a posto fisso di mercato;
- variazione della superficie occupata;
- variazione del soggetto titolare del posteggio stesso.

2. La riscossione della tassa viene effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (ex art.45, comma 8 del D.Lgs.vo 507/93).

L'importo della tassa da versare è calcolato per tutte le giornate di mercato dell'anno solare.

3. Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche agli ambulanti, avendo durata pluriennale, seppur di carattere temporaneo, si rinnovano con il pagamento della TOSAP e la sottoscrizione annuale della suddetta Convenzione, entro il 31 marzo. Ne consegue che soggetto obbligato al pagamento della TOSAP per l'intera annualità, nel caso di cessione della gestione o proprietà dell'azienda, in corso d'anno è il cedente. Tuttavia il cessionario è responsabile in via solidale del mancato pagamento del tributo, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 472/97. Quest'ultimo peraltro dovrà richiedere la voltura del provvedimento autorizzatorio a proprio nome e corrispondere la TOSAP a decorrere dalla successiva annualità.

4. Si specifica che, nei casi di subentro, la tassa da corrispondere è calcolata dal 1° giorno dal quale ha avuto inizio l'occupazione.

5. Non debbono inoltre corrispondere la tassa i cosiddetti "spuntisti", ossia coloro che sono chiamati a sostituire gli ambulanti titolari di posteggio che risultano assenti, per il fatto che la tassa è stata corrisposta da questi ultimi.

6. Nel caso in cui non vengano rispettate le scadenze per il pagamento previste nella convenzione o la stessa non venga sottoscritta entro i termini di cui al precedente comma, non si applica l'agevolazione di riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Nel caso di pagamento frazionato, la decadenza dalla convenzione opera automaticamente anche in caso di ritardato pagamento delle rate successive alla prima.

ART. 37

OCCUPAZIONI RICORRENTI

1. Un'occupazione è ricorrente non in considerazione della durata, ma in base al criterio oggettivo della natura dell'attività esercitata destinata come tale a ripetersi con regolarità e sistematicità. Sono tali:

- occupazioni realizzate da imprese edili;
- occupazioni realizzate dagli spettacoli viaggianti;
- occupazioni realizzate da venditori ambulanti;
- tutte quelle occupazioni che soddisfano i requisiti appena enunciati.

ART. 38

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del decreto, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, applicando la tariffa differenziata per zona di occupazione.

2. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio della attività, la tassazione è operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

3. Qualora il posto sia concesso a un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni operate, ciascuna autonomamente.

4. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa è ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

ART. 39 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.vo 507/93, per le occupazioni realizzate con impianti di distribuzione di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale sulla base di una tariffa differenziata per zona di occupazione, come da prospetto allegato alla deliberazione giunta n. 4/2007.

2. La tariffa stabilita dal Comune nei limiti indicati dall'art.48 di cui al comma 1, è riferita ai soli distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore ai 3.000 (tremila) litri. Qualora la capacità del serbatoio superi tale misura, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione con una tolleranza del 5% (cinque per cento) sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, di differente capacità, i criteri di tassazione vanno distinti a seconda che i distributori di carburante siano o meno collegati tra loro:

- a) serbatoi collegati tra loro: la tassa va determinata con riferimento al serbatoio di minore capacità, aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro o degli altri serbatoi;
- b) serbatoi non collegati tra loro: la tassa va applicata in maniera distinta per ognuno di loro.

4. La superficie tassabile riguarda esclusivamente l'occupazione del suolo e sottosuolo realizzata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione effettuata con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 (quattro) metri quadrati.

5. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alle regole generali stabilite per le occupazioni permanenti.

ART. 40 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del decreto, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa differenziata per zona di occupazione.

ART. 41 OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA.

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti nel successivo articolo.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove tuttavia tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi ed impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 42 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è applicata in misura forfetaria in base alle tariffe approvate con deliberazione giunta n. 4/2007.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata, con le maggiorazioni previste con atto giuntale, per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, e successive modificazioni, individuata in fase di applicazione del Decreto suddetto, in € 0,77 per utente. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate, quindi, dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

6. L'importo minimo è fissato in € 516,46.= ed è dovuto anche quando l'azienda, pur occupando con tali impianti il suolo pubblico, non abbia utenti sul medesimo.

7. Soggetti passivi sono le aziende di erogazione e non coloro che beneficiano del servizio di erogazione da loro resi.

8. Il pagamento, pur superando € 258,23.=, deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 30 aprile.

ART. 43 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del decreto, impone ai soggetti beneficiari dell'opera, un contributo (una tantum) per le spese di costruzione pari al 15% delle spese medesime.

2. Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi.

3. La manutenzione della galleria grava sull'Amministrazione comunale.

ART. 44 ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Inoltre, deve contenere l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di tributo, nonché le sanzioni e gli interessi e il termine di 60 giorni per provvedere al pagamento. Ai sensi dell'art. 7 della legge 212/00 ("Statuto del contribuente") e dell'art. 20 del nostro Regolamento generale in tema di entrate, l'avviso deve altresì contenere le seguenti indicazioni:

- l'Ufficio al quale richiedere informazioni ed il responsabile del tributo,
- l'indicazione del responsabile del tributo quale soggetto competente all'esercizio dell'autotutela, attraverso il riesame dell'atto,
- la possibilità di impugnare l'atto innanzi alla Commissione tributaria competente presentando ricorso in carta legale entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento con le modalità indicate dal D.Lgs. n.546 del 31 dicembre 1992 ("Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega del Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413") con particolare riguardo a quanto previsto negli artt. 18 e 29 dello stesso.

3. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. L'avviso di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Nel caso in cui la tassa risulti evasa per più annualità l'avviso di accertamento dev'essere notificato separatamente per ciascun anno.

ART. 45 SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.vo 507/93 così come modificato dall'art.12 del D.Lgs.vo 473/97, le sanzioni applicabili per le violazioni in materia di T.O.S.A.P. sono le seguenti:

- a) **omessa denuncia**: sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,00.
- b) **infedele denuncia** (con errori incidenti sul debito d'imposta): sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta.
- c) **infedele denuncia** (con errori non incidenti sul debito d'imposta): sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00.
- d) **omesso, tardivo o parziale versamento**: sanzione amministrativa pari al 30% della tassa evasa (art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs.vo 471/97)

2. Le sanzioni indicate alla lett. a), b) e c) del presente articolo, sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Le sanzioni devono essere contestate o irrogate, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni entro il termine indicato per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio.

4. Ai sensi dell'art. 10 della L. 212/00 ("Statuto dei diritti del contribuente") non si applicano sanzioni né interessi quando la violazione da parte del contribuente è stata determinata da:

- indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune,
- obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

ART. 46 ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

f) le occupazioni di aree cimiteriali.

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; per accesso si intende qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, etc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili, comprese le aree di sosta personalmente riservate a disabile.

2. Sono inoltre esenti, e non necessitano del relativo provvedimento autorizzatorio, le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti.
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore.

3. Ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 63 e 67, sono esenti anche le seguenti occupazioni:

- a) passi carrabili;
- b) occupazioni per le quali la TOSAP quantificabile in base alle disposizioni normative vigenti non superi l'importo di € 12,00 per ogni singola occupazione;
- c) occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati. La manifestazione, inoltre, deve essere meramente politica (comizi, ecc.). Superando l'occupazione la superficie di 10 mq, l'area risulta assoggettabile per intero e non per la sola parte eccedente i 10 mq. di occupazione.

4. Sono inoltre esenti le occupazioni di suolo pubblico con tende o simili fisse e retrattili in virtù di quanto disposto dall'art.6 quater, comma 4, del D.L. 29/09/1997, n. 328, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 410 del 29/11/1997.

5. Ai sensi del D.Lgs.vo 4 dicembre 1997 n.460, art. 21, sono esentate dalla tassa le occupazioni effettuate dalle **ONLUS**.

ART. 47 ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5 del decreto, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile (ad. es. tende da sole connesse ad abitazioni), alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

2. Sono esclusi dalla tassazione i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo del manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

3. Sono escluse infine, le cosiddette "occupazioni necessitate", cioè gli utilizzi di suolo pubblico realizzati unicamente per eseguire lavori appaltati dall'Ente impositore per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli stessi.

ART. 48 RATEIZZAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 5 bis del decreto, se l'importo della tassa supera € 258,23.=, sia essa a carattere temporaneo o permanente, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di eguale importo, aventi le seguenti scadenze:

^	
^	
^	
^	

dell'anno di riferimento del tributo.

2. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 8.

3. La rateizzazione non è consentita per le occupazioni permanenti realizzate dalle aziende di erogazione dei servizi pubblici, per le quali il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, con un unico importo.

ART. 49 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, rivolgendo apposita istanza in carta libera al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il diritto al rimborso può derivare da:

- a) versamento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto per l'occupazione a seguito di errore materiale,
- b) revoca o modifica del provvedimento di concessione o autorizzazione ovvero rinuncia all'occupazione o in tutte le altre ipotesi contemplate dal presente regolamento.
- c) sentenza definitiva emanata dalla commissione tributaria competente a seguito di contenzioso tributario.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Gli interessi, quando previsti dalla normativa vigente, sono dovuti nella misura indicata al successivo articolo.

ART. 50 INTERESSI

1. Sulla tassa dovuta si applicano gli interessi nella misura di **3 (tre)** punti percentuali in aggiunta al tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione, giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono diventati esigibili. Interessi, nella stessa misura, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 51 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per la tassa occupazione, come peraltro specificato nella circolare 13 luglio 1998, n. 184, si rende applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Si tratta di un istituto premiale, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, che risulta applicabile nel caso in cui non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche od altre attività di accertamento da parte del Comune.

2. Il ravvedimento si applica alle seguenti tipologie di violazioni e comporta la riduzione della sanzione applicabile nelle seguenti misure:

- I. **Omesso o insufficiente pagamento:** il contribuente può regolarizzare la sua posizione versando contemporaneamente alla tassa (od alla maggior tassa dovuta) gli interessi moratori calcolati sulla stessa al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno e la sanzione amministrativa prevista per omesso, insufficiente o tardivo versamento (pari al 30% del tributo evaso) ridotta nelle seguenti misure se provvede al pagamento entro:
 - a) 30 giorni dalla scadenza: riduzione ad 1/8 del minimo (3,75% = 1/8 del 30%);
 - b) 1 anno dall'omissione o dall'errore: riduzione ad 1/5 del minimo (6% = 1/5 del 30%) ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b), n.1 del D.Lgs.vo 99/2000.
- II. **Omessa denuncia:** il contribuente può regolarizzare la sua posizione presentando l'omessa dichiarazione e provvedendo al pagamento del tributo eventualmente dovuto con i relativi interessi moratori calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno e la sanzione amministrativa minima prevista per omessa presentazione della dichiarazione (100% del tributo dovuto) ridotta delle seguenti misure se provvede al pagamento entro:

Commento [C1]: Nel ravvedimento si applica l'interesse legale del 2,5% perché ha una normativa sua propria che non segue gli adeguamenti dettati con deliberazione.

- a) 90 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione: riduzione ad 1/8 del minimo della sanzione prevista per omessa denuncia (12,5% = 1/8 del 100%)
- b) 1 anno dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la denuncia: riduzione ad 1/5 del minimo della sanzione prevista per omessa denuncia (20% = 1/5 del 100%)

III. Errori od omissioni che incidono sulla determinazione e pagamento del tributo: il contribuente può regolarizzare la sua posizione:

- a) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

oppure

- b) quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'errore o dall'omissione.
In tali casi la sanzione viene ridotta nelle seguenti misure: riduzione ad 1/5 del minimo (6% = 1/5 del 30%) ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b), n.1 del D.Lgs.vo 99/2000.

IV. Errori od omissioni che non incidono sulla determinazione e pagamento del tributo: con l'art.1, comma 7 del D.Lgs.vo 26 gennaio 2001, n. 32, le violazioni in oggetto vengono inserite tra le cause di non punibilità di cui all'art.6 del D.Lgs.vo 472/97.

4. Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento della tassa, relativi interessi e sanzione ridotta utilizzando lo stesso bollettino di conto corrente postale previsto per il versamento della T.O.S.A.P.

ART. 52 RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

CAPO IV MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 53 CONTROLLI

1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

2. A tale proposito, annualmente, il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla giunta municipale, illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune;
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 54 ORGANO DI VIGILANZA

1. E' attribuita alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Entro trenta giorni dalla loro adozione, pertanto, il Comune deve inviare le deliberazioni di approvazione del Regolamento e delle tariffe.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento che si dovessero trovare in contrasto con norme Costituzionali o di revisione costituzionale nonché con leggi emanate successivamente all'approvazione del presente documento da parte del Consiglio Comunale attinenti all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi (ai sensi della riserva di legge prevista dall'art. 52 del D.Lgs.vo 446/97) si considereranno automaticamente abrogate, modificate od integrate ope legis.

ART. 56
ENTRATA IN VIGORE

2. 1. Il presente Regolamento, sostituisce integralmente quello attualmente in vigore, e produrrà i suoi effetti dal 01 gennaio 2007.